

ALLEGATO A

TITOLO I

Attività regionale di osservazione, analisi, interpretazione e valutazione delle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente atto disciplina l'attività regionale di osservazione, analisi, interpretazione e valutazione delle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali esercitata dalla Regione Campania attraverso l'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e dei Fabbisogni Professionali (ORMeL), che costituisce componente strategica della programmazione regionale e concorre al miglioramento della qualità delle decisioni pubbliche mediante la produzione e l'utilizzo sistematico delle evidenze.

Articolo 2

(Natura e finalità)

L'attività di osservazione del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali è esercitata nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

I risultati dell'attività di cui all'art. 1 supportano le Direzioni Generali regionali e le altre strutture dell'Amministrazione nella programmazione, nell'attuazione e nella valutazione delle politiche inerenti allo sviluppo economico, all'occupazione, alla formazione, all'innovazione, alle politiche sociali e, più in generale, alla programmazione regionale.

Il coordinamento strategico, tecnico ed organizzativo dell'attività di osservazione è assicurato dalla Direzione Generale lavoro e formazione professionale.

L'attività di osservazione persegue le finalità di seguito elencate:

- a. migliorare la qualità della programmazione regionale;
- b. anticipare l'evoluzione dei fabbisogni professionali;
- c. favorire il raccordo tra domanda e offerta di competenze;
- d. sostenere lo sviluppo delle filiere produttive strategiche regionali;
- e. promuovere l'integrazione tra le politiche regionali;
- f. sviluppare metodologie di valutazione delle politiche pubbliche;
- g. diffondere la conoscenza del mercato del lavoro regionale.

Le attività sono orientate alla produzione di evidenze utili ai processi decisionali della Regione Campania quali analisi, rapporti, scenari previsionali, studi sui fabbisogni professionali e valutazioni di impatto.

Articolo 3

(Principi)

L'attività di cui all'art.1 è esercitata secondo i principi di:

- a. trasversalità, intesa come integrazione delle dinamiche occupazionali, economiche, produttive, formative e sociali, finalizzata al raccordo delle politiche regionali;

- b. collaborazione, quale cooperazione stabile tra amministrazioni, enti pubblici, università, enti di ricerca, parti sociali e sistema economico, sociale e scientifico nelle materie del lavoro, della formazione e dello sviluppo del capitale umano;
- c. integrazione delle conoscenze attraverso la valorizzazione coordinata dei dati e delle informazioni disponibili presso i diversi soggetti istituzionali coinvolti per la realizzazione di un quadro conoscitivo unitario e aggiornato;
- d. interoperabilità dei sistemi informativi, da realizzare mediante il progressivo scambio di dati e informazioni delle banche dati e dei sistemi informativi in uso, al fine di garantire qualità, tempestività e comparabilità dei dati;
- e. autonomia tecnico-scientifica, intesa quale capacità di operare secondo criteri di indipendenza, obiettività e rigore metodologico, assicurando l'autonomia delle analisi, delle valutazioni e delle elaborazioni conoscitive;
- f. trasparenza, al fine di assicurare l'accessibilità e la conoscibilità delle evidenze prodotte;
- g. orientamento ai risultati, finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi regionali e la produzione di evidenze utili a supportare i processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali;
- h. valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche, attraverso il monitoraggio sistematico degli effetti delle politiche regionali.

TITOLO II

Il Sistema regionale della conoscenza

Articolo 4

(Sistema regionale della conoscenza)

Per lo svolgimento dell'attività disciplinata dal presente atto, l'Amministrazione si avvale del *Sistema regionale della conoscenza sul mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali* quale patrimonio unitario di dati, informazioni, analisi ed evidenze funzionale alla programmazione regionale.

Il Sistema regionale della conoscenza integra progressivamente le informazioni provenienti dalle banche dati regionali, nazionali e da ogni altra fonte informativa utile ai fini dell'esercizio delle attività.

L'attività di osservazione del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali si fonda sul contributo coordinato dei soggetti istituzionali, economici, sociali e scientifici che, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono alla formazione del patrimonio conoscitivo della Regione Campania.

Articolo 5

(Fonti informative)

Il Sistema regionale della conoscenza valorizza, in particolare:

- a. le banche dati amministrative regionali;
- b. le banche dati statistiche;
- c. il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e gli altri sistemi informativi del lavoro;

- d. le informazioni provenienti dai Centri per l'Impiego (CPI);
- e. le informazioni provenienti dai Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze (CSSC);
- f. gli studi e le ricerche realizzati dalle Università e dagli enti di ricerca;
- g. le informazioni provenienti dal sistema produttivo e dalle parti sociali;
- h. ogni ulteriore fonte ritenuta utile.

Il trattamento dei dati nell'ambito del Sistema regionale della conoscenza avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. d), promuove la progressiva interoperabilità delle banche dati e dei sistemi informativi funzionali all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente atto.

Le strutture regionali competenti in materia di transizione digitale e sistemi informativi assicurano il supporto tecnico necessario allo sviluppo dell'infrastruttura digitale dell'ORMeL, nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 6

(Soggetti istituzionali)

Concorrono alla formazione del Sistema regionale della conoscenza:

- a. le Direzioni Generali della Regione Campania;
- b. gli Uffici Speciali regionali competenti nelle materie interessate;
- c. gli enti e le agenzie regionali;
- d. i Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze (CSSC);
- e. le Province e la Città Metropolitana di Napoli;
- f. le amministrazioni statali competenti;
- g. ogni altro soggetto pubblico portatore di informazioni rilevanti.

Le Direzioni Generali collaborano, secondo le rispettive competenze, alla costruzione del patrimonio conoscitivo regionale, favorendo l'integrazione delle informazioni disponibili e la condivisione delle evidenze utili alla programmazione.

Articolo 7

(Sistema economico, sociale e scientifico)

Concorrono altresì all'attività di cui al presente atto:

- a. le Università;
- b. gli ITS Academy;
- c. gli enti pubblici e privati di ricerca;
- d. le Camere di Commercio;
- e. le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- f. le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- g. gli Ordini e i Collegi professionali interessati;
- h. gli organismi bilaterali;

- i. le fondazioni;
- j. gli enti del Terzo Settore;
- k. le imprese e le reti di imprese di particolare rilevanza strategica per il sistema economico regionale;
- l. ogni altro soggetto pubblico o privato portatore di conoscenze, dati o competenze ritenuti utili ai fini dell'esercizio dell'attività.

I soggetti di cui al presente articolo concorrono alla rilevazione dei fabbisogni professionali, all'analisi delle dinamiche economiche e occupazionali e alla costruzione delle evidenze utilizzate dalla Regione Campania.

Articolo 8

(Modalità di cooperazione)

La Regione Campania promuove forme permanenti di cooperazione con i soggetti istituzionali e del sistema economico di cui agli articoli 6 e 7, nel rispetto dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

La cooperazione può realizzarsi mediante:

- a. protocolli d'intesa;
- b. accordi di collaborazione;
- c. consultazioni periodiche;
- d. focus tematici;
- e. tavoli di filiera;
- f. consultazioni territoriali;
- g. gruppi di approfondimento tecnico;
- h. ogni altra modalità ritenuta idonea all'acquisizione delle evidenze necessarie alla programmazione regionale.

Le attività di cooperazione sono improntate ai principi di collaborazione, reciprocità, valorizzazione delle competenze e condivisione delle conoscenze.

TITOLO III

Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e dei Fabbisogni Professionali

Articolo 9

(Modello organizzativo)

L'attività di cui al presente atto è esercitata attraverso l'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e dei Fabbisogni Professionali (ORMeL).

L'ORMeL costituisce il modello organizzativo mediante il quale la Regione Campania assicura lo svolgimento unitario delle attività di osservazione, analisi, interpretazione e valutazione del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

L'ORMeL opera in raccordo con le Direzioni Generali regionali, con gli enti del sistema regionale e con i soggetti di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 10

(Coordinamento e programmazione annuale delle attività)

Il coordinamento strategico, tecnico e organizzativo dell'ORMeL è assicurato dalla Direzione Generale lavoro e formazione professionale.

La Direzione Generale lavoro e formazione professionale:

- a. definisce il Programma annuale delle attività;
- b. promuove il raccordo con le altre Direzioni Generali;
- c. coordina le attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle evidenze;
- d. promuove accordi e collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 6 e 7;
- e. assicura il monitoraggio dell'attuazione dell'attività.

La Direzione Generale lavoro e formazione professionale approva annualmente il Programma delle attività dell'ORMeL, definendo gli obiettivi conoscitivi, gli ambiti prioritari di analisi, i prodotti da realizzare e le modalità di coinvolgimento istituzionali e del sistema economico di cui agli articoli 6 e 7.

Il Programma annuale è predisposto tenendo conto:

- a. degli indirizzi della Giunta regionale;
- b. dei documenti di programmazione regionale;
- c. delle esigenze rappresentate dalle Direzioni Generali;
- d. dell'andamento economico, produttivo e occupazionale regionali;
- e. delle priorità individuate nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo del capitale umano.

Il Programma individua, ove necessario, specifici approfondimenti territoriali, settoriali o di filiera.

Il Programma annuale costituisce l'atto di indirizzo operativo dell'ORMeL e individua le priorità conoscitive funzionali alla programmazione regionale.

Articolo 11

(Segreteria tecnica)

Presso la Direzione Generale competente opera la Segreteria tecnica dell'ORMeL.

La Segreteria tecnica provvede a:

- a. supportare il Direttore Generale;
- b. coordinare le attività istruttorie;
- c. curare la predisposizione dei rapporti e delle analisi;
- d. assicurare il funzionamento operativo dell'ORMeL;
- e. svolgere ogni ulteriore attività necessaria al perseguimento delle finalità del presente atto.

Articolo 12

(Supporto tecnico e scientifico)

Per lo svolgimento delle attività dell'ORMeL la Direzione Generale può avvalersi della collaborazione di esperti, Università, enti di ricerca e altri soggetti qualificati.

Gli incarichi e le collaborazioni sono disciplinati secondo la normativa vigente.

La partecipazione alle attività consultive dell'ORMeL non comporta compensi, salvo quanto eventualmente previsto da specifici programmi finanziati.

TITOLO IV

Programmazione, valutazione e miglioramento continuo

Articolo 13

(Prodotti dell'ORMeL)

Nell'ambito del Programma annuale, l'ORMeL realizza prodotti conoscitivi di carattere periodico e straordinario, quali rapporti, analisi, scenari previsionali, sistemi di indicatori e strumenti di consultazione, individuati in coerenza con gli obiettivi e le priorità del Programma medesimo.

I prodotti dell'ORMeL costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione Campania.

La Regione Campania promuove il progressivo utilizzo delle evidenze nei processi decisionali, favorendo un modello di programmazione fondato sulla conoscenza dei fenomeni e sulla valutazione dei risultati.

Articolo 14

(Valutazione delle politiche regionali)

L'ORMeL sviluppa metodologie e strumenti finalizzati alla valutazione degli effetti e dell'impatto delle politiche regionali in materia di lavoro, formazione, sviluppo delle competenze e sviluppo del capitale umano.

Le attività di valutazione sono finalizzate a:

- a. verificare il conseguimento degli obiettivi;
- b. misurare l'efficacia degli interventi;
- c. individuare eventuali criticità;
- d. formulare proposte di miglioramento della programmazione regionale.

Le modalità operative, gli strumenti e le metodologie per lo svolgimento delle attività di valutazione sono definiti con successivi atti della Direzione Generale competente in materia di lavoro e formazione professionale.

Articolo 15

(Diffusione della conoscenza)

La Regione Campania promuove la diffusione delle analisi e delle evidenze elaborate dall'ORMeL, favorendone l'accessibilità, la trasparenza e il riutilizzo.

Le informazioni sono rese disponibili nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e accessibilità.

Le modalità di pubblicazione e diffusione dei contenuti elaborati dall'ORMeL sono rese disponibili attraverso il portale istituzionale della Regione Campania, fermo restando la possibilità di definire ulteriori modalità di pubblicazione e diffusione con successivo atto della Direzione Generale competente.

Articolo 16

(Sviluppo dell'attività regionale di osservazione del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali)

L'attività disciplinata dal presente atto è esercitata secondo criteri di progressivo sviluppo, innovazione metodologica e miglioramento continuo.

La Regione Campania promuove l'evoluzione del Sistema regionale della conoscenza e dell'ORMeL, favorendo l'integrazione di nuove fonti informative, l'adozione di metodologie innovative e il rafforzamento della cooperazione con i soggetti di cui agli articoli 6 e 7.

Il presente atto è periodicamente aggiornato al fine di assicurarne il costante allineamento all'evoluzione del contesto economico, produttivo, tecnologico e istituzionale.